



Non vi è dubbio che all'attore vada riconosciuto un equo risarcimento per il danno subito dallo stesso per la lesione di diritti  
cc  
p  
al  
Tale danno, tenuto conto del comportamento serbato da TIM SpA si ritiene poter liquidare ex art. 1226 c.c.

In totale, all'attore va riconosciuta la complessiva somma di € 500/00, somma già rivalutata sulle somme soggette, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo.

Deve dichiararsi, infine, il diritto alla restituzione della somma complessiva di € 95/48 per penale ed € 179/58 per fatture inoltrate per i periodi successivi al 28/06/2018.

**Sulle spese:** le spese seguono la soccombenza;

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace , definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme richieste da TIM SpA a titolo di recesso e di corrispettivo per i periodi successivi al 28/06/2018;
- 2) per l'effetto, condanna TIM SpA, in persona del L.R.p.t., al pagamento della complessiva somma di € 500/00, a titolo di risarcimento danni, somma già rivalutata sulle somme soggette, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo in favore di , nonché alla restituzione della somma di € 275/06;
- 3) condanna TIM SpA., in persona del L.R.p.t., al pagamento degli onorari di causa che liquida complessivamente in € 350/00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa ed € 43/00 per spese, da distrarsi al 50% per ciascun difensore.

Così deciso il 18/11/2019

IL GIUDICE DI PACE

Depositato in Cancelleria

19 NOV. 2019

Il Cancelliere

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.